



Fascicolo n. 5/b del 2023

AA. VV. (a cura di Mario Perini e Marco Ventura),
Il dialogo tra diritto ecclesiastico e diritto costituzionale

Rappresentazione e rappresentanza giuridica del fenomeno religioso a
cinquant'anni dal convegno senese del 1972 su "Individuo, gruppi, confessioni
religiose nello Stato democratico"

Atti del Convegno (Siena, 3-4 novembre 2022)

PARTE SECONDA

Indice

Andrea Cesarini,	<i>I 'protocolli sanitari' nell'emergenza pandemica: tra solidarietà costituzionale e reciproca collaborazione tra Repubblica e confessioni religiose</i>	pp. 143-157
Federico Colombo,	<i>'Costituzione spirituale' e dovere di concorrere al progresso della società: spunti per un'indagine</i>	pp. 159-168
Greta Pavesi,	<i>Pluralismo delle libertà di religione e doveri costituzionali di solidarietà</i>	pp. 169-177
Ilaria Samorè,	<i>Human enhancement, ovvero una nuova sfida per il diritto: un passo a due tra diritto costituzionale e diritti a base religiosa</i>	pp. 179-226
Emanuele Rossi,	<i>Il dialogo tra Diritto costituzionale e Diritto ecclesiastico. Considerazioni conclusive</i>	pp. 227-244



Greta Pavesi

(dottoranda di ricerca in Diritto ecclesiastico e canonico nell'Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Scienze giuridiche "Cesare Beccaria")

**Pluralismo delle libertà di religione
e doveri costituzionali di solidarietà***

*Pluralism of religious freedoms
and constitutional duties of solidarity **

ABSTRACT: The progressive fragmentation of identity in Western societies has led to the emergence of heterogeneous and sometimes irreconcilable needs, involving contexts in which individuals express their personality. In the absence of specific provisions in Law and Religion matters, the solutions provided by the Courts have often rested on applications of the principle of proportionality which, however, also due to the wide discretion of the interpreter, sometimes assign absolute prevalence to only one of the interests at stake. Such "tyranny of rights" is disharmonious with the most recent interpretations of the Constitution's solidaristic framework, which eschews a vision of society based on conflict, aspiring to achieve a pluralistic and peaceful coexistence, to which more balanced solutions seem to respond better. Thus, the role of constitutional duties of solidarity becomes crucial, standing as a safe axiological foothold for desirable legislative interventions. This thesis also finds support in a recent ruling of the Italian Supreme Court which, looking for the legal basis of reasonable accommodation in our system, referred to art. 2 Const., identifying the search for accommodations with the fulfillment of the duties of solidarity.

1 - All'odierna "complessità sociale", coincidente con la progressiva frammentazione identitaria delle società occidentali, si accompagna di riflesso una "complessità giuridica"⁹³ alimentata da istanze (anche) religiose eterogenee e talvolta, almeno all'apparenza, inconciliabili.

* Lo scritto riproduce, con l'aggiunta delle note, il testo della relazione tenuta al Convegno "Il dialogo tra diritto costituzionale e diritto ecclesiastico" (Siena, 3-4 novembre 2022).

Contributo selezionato e approvato dal Comitato scientifico.

⁹³ La locuzione, coniata da **A. FALZEA**, voce *Complessità giuridica*, in *Enc. dir.*, Annali, I, Giuffrè, Milano, 2007, p. 207 ss., è impiegata in questi termini, in relazione alla "complessità sociale", da **S. BERLINGÒ**, *Mediazione, diritto e religioni: la laicità in una società complessa*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, fascicolo speciale agosto 2020, p. 7 ss., specialmente p. 14. Similmente, **P. CONSORTI**, *Conflitti, mediazione e diritto interculturale*, Pisa



A ciò si aggiunge un'incessante espansione del novero dei diritti individuali, ispirata a una concezione "libertarian", che non sempre trova appagamento nel mero riconoscimento di (limitati) spazi di libertà, ma talvolta rivendica la pretesa a un esercizio potenzialmente illimitato - al punto da diventare irresponsabile, come si vedrà - di tali diritti⁹⁴.

Con specifico riferimento alla materia ecclesiasticistica - oggi interessata, dunque, da un *pluralismo delle libertà di religione* quale sintesi della pluralità, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, delle istanze spiritualmente fondate⁹⁵ - il perdurante silenzio su più fronti del legislatore ha indotto in diverse occasioni le Corti, costrette a un'opera di supplenza, a fornire soluzioni di bilanciamento (comprensibilmente) appuntate su più o meno rigorose applicazioni del principio di proporzionalità⁹⁶.

University Press, Pisa, 2013, p. 13 ss., lega allo "choc culturale", innescato dalla proliferazione pluralistica delle identità culturali, etiche e religiose, uno "choc giuridico", che si sostanzia nella difficoltà di ricorrere efficacemente al diritto per dirimere conflitti, anzitutto, identitari.

⁹⁴ Sul punto, vedi per tutti **M. CARTABIA**, *I "nuovi" diritti*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (<https://www.statoechiese.it>), febbraio 2011, p. 1 ss., specialmente p. 15 ss.

⁹⁵ A oggi, il significato di "pluralismo confessionale e culturale" risulta arricchito non solo dai portati valoriali delle confessioni estranee al ceppo giudaico-cristiano, veicolati nelle società occidentali per il tramite dei flussi migratori, ma anche dall'estensione della tutela apprestata dall'ordinamento all'autodeterminazione in ambito *lato sensu* religioso. Invero, l'elevazione del pluralismo da "regime di contesto a oggetto immediato della tutela" (così **M. TOSCANO**, *Crocifisso nelle aule scolastiche: una fattispecie inedita al vaglio delle Sezioni Unite*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, n. 3 del 2020, p. 887 ss., specialmente p. 898), operata dalla Corte costituzionale in occasione della rinunciazione del principio supremo di laicità compiuta con la sent. n. 67 del 2017, ha formalizzato, insieme con la valorizzazione dell'esperienza religiosa *tout court*, l'apertura della laicità italiana "alla rilevanza non solo dei fenomeni istituzionali, tradizionalmente collettivi/organizzativi, della fede, ma di qualsivoglia altra convinzione", custodita nell'ambito dello spirito, quale "spazio della coscienza" (così **J. PASQUALI CERIOLI**, *Laicità*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 2 del 2023, p. 91, e in **AA. VV.**, *Scritti in onore di Carlo Enrico Paliero*, in corso di pubblicazione).

⁹⁶ Il principio di proporzionalità trova significativo impiego tanto nella giurisprudenza costituzionale (cfr. **M. CARTABIA**, *I principi di ragionevolezza e proporzionalità nella giurisprudenza costituzionale italiana*, relazione alla Conferenza trilaterale delle Corti costituzionali italiana, portoghese e spagnola, Roma, 24-26 ottobre 2013), quanto in quella europea; in particolare, per quanto attiene al fattore religioso, vedi **M. TOSCANO**, *Il fattore religioso nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo: itinerari giurisprudenziali*, Edizioni ETS, Pisa, 2018, specialmente p. 166 ss.



Si tratta, tuttavia, di rimedi giurisprudenziali che operano necessariamente *ex post*, nel quadro del contenzioso, e che talvolta, anche per mezzo dell'ampia discrezionalità riservata all'interprete, finiscono per assegnare prevalenza assoluta a uno solo tra gli interessi in gioco⁹⁷.

Tale "tirannia dei diritti", rifiutata in astratto dalla Consulta⁹⁸, è disarmonica rispetto alle letture più aggiornate dell'impianto solidaristico della Costituzione, che rifugge una visione della società fondata sul conflitto, ambendo piuttosto a realizzare le condizioni per una pacifica convivenza pluralistica⁹⁹, cui sembrano meglio rispondere soluzioni

⁹⁷ Nella dottrina costituzionalistica lo rileva a chiare lettere **L. VIOLINI**, *I doveri inderogabili di solidarietà: alla ricerca di un nuovo linguaggio per la Corte costituzionale*, in R. BALDUZZI, M. CAVINO, E. GROSSO e J. LUTHER (a cura di), *I doveri costituzionali: la prospettiva del giudice delle leggi*, Giappichelli, Torino, 2007, p. 517 ss., specialmente p. 525, che si spinge a denunciare una vera e propria "crisi nelle tecniche di bilanciamento [...] dovuta anche alla eccessiva enfaticizzazione della sintassi dei diritti i quali tendono a diventare, in ogni campo, insaziabili". Con riferimento alla materia ecclesiasticistica, le attenzioni (e alcune perplessità) della dottrina si sono di recente indirizzate alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, apparentemente determinata a consolidare l'orientamento espresso per la prima volta nella sentenza *Achbita* (14 marzo 2017, C-157/15), che riconosce prevalenza assoluta alla libertà d'impresa ogniqualvolta a questa si contrapponga la libertà di manifestare i propri convincimenti religiosi sul luogo di lavoro: sul punto, vedi da ultimo, **A. LICASTRO**, *Ancora in tema di porto del velo islamico e discriminazione della lavoratrice nelle aziende private*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 22 del 2022, p. 53 ss.; nonché, con particolare attenzione ai recenti orientamenti espressi dalla giurisprudenza belga in materia di *policy* aziendali di neutralità, **ID.**, *La questione del velo in azienda e le politiche di neutralità per la prevenzione dei conflitti ideologici tra i lavoratori*, in *Consulta online*, n. 3 del 2022, p. 1307 ss.

⁹⁸ Cfr. Corte cost., sent. n. 85 del 2013, in cui la Consulta, occupandosi del delicato bilanciamento di diritti sotteso al caso *ILVA*, ha scelto di ricorrere a un'evocativa terminologia di schmittiana memoria (cfr. **C. SCHMITT**, *La tirannia dei valori*, Adelphi, Milano, 2008).

⁹⁹ In questo senso, vedi **M. TOSCANO**, *Il sistema delle fonti di diritto ecclesiastico nella tensione tra diritto unilaterale e diritto pattizio. Brevi considerazioni a partire dalla sentenza n. 52/2016 della Corte costituzionale*, in GIOVANNI D'ALESSANDRO e SILVIA ZORZETTO (a cura di), *Percorsi in tema di fonti del diritto*, Giappichelli, Torino, 2017, p. 155 ss., specialmente p. 180, che individua nel "rispetto dell'obbligo costituzionale di solidarietà" l'unico strumento idoneo a "bilancia[re] la spinta centrifuga pluralista impedendo la disgregazione dello Stato-comunità", nonché **J. PASQUALI CERIOLI**, *Una proposta di svolta*, in R. ZACCARIA, S. DOMIANELLO, A. FERRARI, P. FLORIS, e R. MAZZOLA (a cura di), *La legge che non c'è. Proposta per una legge sulla libertà religiosa in Italia*, il Mulino, Bologna, 2019, p. 349 ss., specialmente p. 351, che rimarca l'esigenza di un equilibrio "tra spinte (anche) singolarmente identitarie e necessario rispetto dei doveri inderogabili di solidarietà". Analogamente, **G. CASUSCELLI**, *Le fonti del diritto ecclesiastico italiano: intersezioni e interpretazioni*, in **S. BERLINGÒ**, **G. CASUSCELLI**, *Diritto ecclesiastico italiano. I fondamenti. Legge e religione nell'ordinamento e nella società d'oggi*, Giappichelli,



idonee a mediare tra le istanze confliggenti, in una prospettiva anzitutto preventiva¹⁰⁰.

2 - Proprio in questa progressiva riemersione della tensione solidaristica, sottesa all'ordinamento, sembra leggersi oggi uno degli snodi più fecondi del dialogo tra diritto costituzionale e diritto ecclesiastico¹⁰¹.

Torino, 2020, p. 49 ss., specialmente p. 91, ravvisa nell'art. 2 Cost. il «contrappeso della garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo volto ad assicurarne l'equilibrio "dinamico" sollecitato da eccezionali circostanze di fatto». La prospettiva - già accolta, tra gli altri, da **A. BARBERA**, *Art. 2*, in G. BRANCA (a cura di), *Commentario della Costituzione. Principi fondamentali*, Zanichelli-Foro italiano, Bologna-Roma, 1975, p. 50 ss., specialmente p. 106 - pare condivisa anche dalla recente dottrina costituzionalistica, come emerge, anzitutto, dai contributi monografici di **F. GIUFFRÈ**, *La solidarietà nell'ordinamento costituzionale*, Giuffrè, Milano, 2005, specialmente p. 225, che attribuisce al principio di solidarietà "l'essenziale funzione" di «margine contenutistico all'attività di limitazione dell'autonomia individuale, [...] passo ulteriore rispetto alla presupposta direttiva costituzionale, rivolta a tutti i soggetti dell'ordinamento, affinché limitino spontaneamente la propria autonomia e mantengano "il libero e personale controllo dell'esercizio dei propri diritti di fronte a quello delle altre persone"», e di **F. POLACCHINI**, *Doveri costituzionali e principio di solidarietà*, Bononia University Press, Bologna, 2016, che, in più di un passaggio, enfatizza la combinazione tra il principio personalista e quello solidarista, abbracciata dal Costituente.

¹⁰⁰ Sull'opportunità di ricorrere a soluzioni d'ispirazione mediatrice per la composizione di conflitti identitari, sia consentito limitarsi a un rinvio, anche per riferimenti bibliografici, a **S. BERLINGÒ**, *Mediazione*, cit., *passim*, e **P. CONSORTI**, *Conflitti*, cit., *passim*, con la precisazione che per quest'ultimo Autore, stante l'ineliminabilità di ogni conflitto, avrebbe poco senso ragionare di "prevenzione"; all'opposto, l'interprete dovrebbe ambire alla trasformazione e alla gestione delle divergenze.

¹⁰¹ L'impiego del termine *riemersione* non è casuale: il tema dei doveri costituzionali, invero, è stato finora oggetto di scarsa attenzione ("asimmetrica" se paragonata a quella riservata ai diritti inviolabili, come rileva **F. POLACCHINI**, *Doveri*, cit., p. 3) da parte degli studiosi di diritto costituzionale e non. Tra i primi, oltre alle opere già citate, si ricordano gli studi 'apripista' di **G. LOMBARDI**, *Contributo allo studio dei doveri costituzionali*, Giuffrè, Milano, 1967, e **C. CARBONE**, *I doveri pubblici individuali nella Costituzione*, Giuffrè, Milano, 1968, nonché i più recenti scritti raccolti in B. PEZZINI e C. SACCHETTO (a cura di), *Il dovere di solidarietà*, Giuffrè, Milano, 2005. Con riferimento, invece, alle indagini condotte in materia dalla dottrina ecclesiasticistica, si segnalano i contributi di **F. FRENI**, *La libertà religiosa tra solidarietà e pluralismo. Analisi e proposte sul modello di laicità «all'italiana»*, Jovene, Napoli, 2013, e **G. CASUSCELLI**, *Enti ecclesiastici e doveri di solidarietà*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 7 del 2014, p. 1 ss. Di recente, la tematica è stata altresì affrontata, nell'ambito di uno studio sulla radicalizzazione religiosa, da **A. NEGRI**, *Radicalizzazione religiosa e de-radicalizzazione laica. Sfide giuridiche per l'ordinamento democratico*, Carocci, Roma, 2022, specialmente p. 53 ss.



Invero, sono diverse le occasioni in cui, di recente, il principio solidaristico, ricavato anzitutto dall'art. 2 Cost., ha trovato impiego nella materia ecclesiasticistica: si pensi, ad esempio, alla sottoscrizione dei Protocolli sanitari per la ripresa delle celebrazioni con il popolo, emblematica espressione di quella collaborazione tra Repubblica e confessioni religiose che pare riconducibile al "macro-principio" di solidarietà¹⁰²; nonché all'evocazione, da parte della giurisprudenza di legittimità, della "solidarietà post-coniugale" (nel senso chiarito dalle Sezioni Unite del 2021) quale fondamento dell'assegno divorzile, decisiva per la definizione dei rapporti tra divorzio e successivo riconoscimento della sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale¹⁰³.

Una delle migliori espressioni della sintesi tra pacifica convivenza pluralistica e principio di solidarietà, quale matrice di doveri inderogabili, è offerta dalla *reasonable accommodation*¹⁰⁴, come conferma ancora una volta

¹⁰² Vedi **J. PASQUALI CERIOLI**, in **G. D'ANGELO**, **J. PASQUALI CERIOLI**, *L'emergenza e il diritto ecclesiastico: pregi (prospettivi) e difetti (potenziali) della dimensione pubblica del fenomeno religioso*, in R. SACCHI (a cura di), *Valori dell'ordinamento vs. esigenze dell'emergenza in una prospettiva multidisciplinare*, Giuffrè, Milano, 2022, p. 383 ss., specialmente p. 433 ss., che colloca al vertice dei "pregi prospettivi" consegnati dall'esperienza pandemica "la ritrovata centralità del principio solidaristico nel governare la composizione tra le istanze di garanzia della libertà religiosa e la chiamata al rispetto di altri interessi apicali concorrenti della collettività". La prospettiva è condivisa, in tutte le sue potenzialità, da **G. MACRÌ**, *La libertà religiosa alla prova del Covid-19. Asimmetrie giuridiche nello "stato di emergenza" e nuove opportunità pratiche di socialità*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 9 del 2020, p. 23 ss., specialmente p. 26 ss. Similmente, **A. CESARINI**, *I limiti all'esercizio del culto nell'emergenza sanitaria e la 'responsabile' collaborazione con le confessioni religiose*, ivi., n. 18 del 2020, p. 1 ss., insiste sullo "stretto rapporto" che lega il principio di reciproca collaborazione 'responsabile' - elevato ad "autentico principio generale, che sovrintende l'ambito delle relazioni con l'ampio *genus* delle confessioni religiose" (p. 18) - alla "dimensione dei doveri inderogabili di solidarietà, al cui adempimento una proficua dinamica collaborativa dovrebbe intendersi funzionale" (p. 23).

¹⁰³ Cfr. Cass. civ., sez.un., 31 marzo 2021 n. 9004, commentata, tra gli altri, da **A. CESARINI**, *Libertà e responsabilità nella convivenza coniugale: la stabilità dell'assegno divorzile a seguito di 'delibazione' della nullità canonica*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 11 del 2021, p. 1 ss.; **N. MARCHEI**, *Ancora sui complessi rapporti tra sentenza di nullità matrimoniale e cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario: le Sezioni Unite fanno chiarezza*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, n. 3 del 2021, p. 849 ss.; **J. PASQUALI CERIOLI**, *Le Sezioni unite e l'indifferenza' del giudizio sull'assegno divorzile al riconoscimento delle nullità canoniche: la tutela del "coniuge debole" nell'ordine matrimoniale dello Stato*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 7 del 2021, p. 69 ss.

¹⁰⁴ Per una disamina dello strumento giuridico, con particolare riferimento alle (possibili) applicazioni in materia ecclesiasticistica, sia consentito il rinvio a **G. PAVESI**, *Le frontiere europee della religious accommodation. Spunti di comparazione*, in *Stato, Chiese e*



la più recente giurisprudenza di Cassazione: nel 2021 la Sezione Lavoro, dopo aver precisato il carattere proattivo dello strumento¹⁰⁵, ha infatti identificato lo *screening* di ragionevolezza della soluzione predisposta nel caso concreto con la verifica dell'osservanza del canone di correttezza e buona fede

“che presidia ogni rapporto obbligatorio contrattuale [...] e che risulta immanente all'intero sistema giuridico, in quanto riconducibile al dovere di solidarietà fondato sull'art. 2 Cost. [...] esplicando la sua rilevanza nell'imporre a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra”¹⁰⁶.

pluralismo confessionale, cit., n. 10 del 2021, p. 75 ss.

¹⁰⁵ Cfr. Cass. civ., sez. lav., 9 marzo 2021, n. 6497, § 5.1 della parte motiva: “consapevole dell'impossibilità di una tipizzazione delle condotte prescrivibili, il legislatore ha conferito all'interprete il compito di individuare lo specifico contenuto dell'obbligo, guidato dalle circostanze del caso concreto. Interprete inteso, prima di tutto, come operatore che deve conformare la propria condotta al parametro normativo, al fine di renderla legittima; interprete poi, laddove eventualmente sorga contesa, come giudice che è chiamato a dirimerla”. Nello stesso senso, vedi anche il successivo § 5.4.

¹⁰⁶ Cfr. Cass. civ., sez. lav., 9 marzo 2021, n. 6497, § 5.4 della parte motiva. Poco più avanti, rimarcando l'inscindibile nesso tra l'osservanza del canone di correttezza e buona fede e il “macro-principio” di cui all'art. 2 Cost., la Corte individua l'unico limite di tale “impegno solidaristico” nell’„interesse proprio del soggetto, tenuto [...] al compimento di tutti gli atti giuridici e materiali che si rendano necessari alla salvaguardia dell'interesse della controparte nella misura in cui essi non comportino un apprezzabile sacrificio a suo carico”, ponendo “metodologicamente al centro dell'operazione interpretativa l'esigenza di una valutazione comparata di tutti gli interessi in gioco, al fine di un bilanciato contemperamento”. La pronuncia si colloca nel solco di un filone giurisprudenziale inaugurato già nella prima decade degli anni Duemila: cfr. Cass. civ., sez. un., 25 novembre 2008, n. 28056, che, sul piano operativo, ha legato il dovere di solidarietà alla funzione di “criterio di reciprocità” (così al § 3.1 della parte motiva). In dottrina, le potenzialità di questa operazione esegetica (anche) per la materia ecclesiasticistica erano già state colte da **G. CASUSCELLI**, *La crisi economica e la reciproca collaborazione tra le Chiese e lo Stato per “il bene del Paese”*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., ottobre 2011, p. 1 ss., specialmente p. 14. Seppure in una logica corporativa, superata dall'avvento della Costituzione repubblicana, la concezione del dovere di correttezza di cui all'art. 1175 c.c. quale espressione di un più generale dovere di solidarietà era già stata suggerita nella *Relazione* del ministro guardasigilli al codice civile del 1942: si sofferma sul punto, evidenziando i profili di cesura tra la solidarietà corporativa immaginata dalla dottrina fascista e l'impianto disegnato dall'art. 2 Cost., **S. RODOTÀ**, *Solidarietà. Un'utopia necessaria*, Laterza, Roma-Bari, 2014, p. 40 ss.



Attraverso l'appiglio della reciproca flessibilità richiesta ad ambedue le parti dallo schema tipico dell'accomodamento¹⁰⁷, la Suprema Corte approda così all'endiadi 'solidarietà e responsabilità': permeando l'intero ordinamento giuridico¹⁰⁸, il principio di solidarietà "definisce un ambito indefettibile di equilibrio nel quale l'esercizio dei diritti [di libertà] trova spazio solo se responsabile"¹⁰⁹, trovando così conferma l'impellente sfida, colta dalla dottrina ecclesiasticistica, del "rilancio sociale del trinomio libertà-responsabilità-solidarietà"¹¹⁰, che rinsalda una volta di più l'inesauribile dialogo tra le materie protagoniste di questo Convegno.

3 - Sebbene la pronuncia abbia interessato esclusivamente - per forza di cose, stante la circoscritta operatività dell'obbligo di accomodamento ragionevole¹¹¹ - la materia della disabilità, l'orientamento che esprime si coniuga bene anche con le più aggiornate traiettorie del diritto ecclesiastico italiano.

¹⁰⁷ La reciproca flessibilità costituisce elemento essenziale dell'accomodamento ragionevole, quale diretta implicazione della *reasonableness* che lo connota, come si evince da una granitica giurisprudenza statunitense (cfr. *Ansonia Board of Education v. Philbrook*, 479 US 60 1986; *EEOC & Wise v. Firestone Fibers & Textiles Co., et al.*, US Court of Appeals 4th Circuit 2008) e canadese (cfr. *Central Okanagan School District No 23 v. Renauld* 2 SCR 970, 1992).

¹⁰⁸ Mutuando un'espressione di **A. MORELLI**, *I principi costituzionali relativi ai doveri inderogabili di solidarietà*, in *Forum di Quaderni Costituzionali* (<https://www.forumcostituzionale.it>), 20 aprile 2015, p. 3, il principio solidarista, forte anzitutto della sua collocazione al vertice della Costituzione formale, ordisce la trama del "tessuto connettivo dell'intero ordinamento". Simile interpretazione, accolta, tra gli altri, da **A. RUGGERI**, *Il principio di solidarietà alla prova del fenomeno migratorio*, in *Consulta online*, n. 3 del 2017, p. 445 ss., trova conforto anche nella giurisprudenza costituzionale: cfr. Corte cost., sentt. nn. 75 del 1992 e 88 del 2014.

¹⁰⁹ Così, **A. CESARINI**, *Libertà*, cit., p. 15.

¹¹⁰ Così **J. PASQUALI CERIOLI**, *Una proposta*, cit., p. 349. Parimenti, **C. PINELLI**, *Libertà e responsabilità*, in *Rivista Aic*, n. N.00 del 02.07.2010, individua nella responsabilità il criterio ispiratore per l'esercizio delle libertà.

¹¹¹ Cfr. art. 3, comma 3-bis, d.lgs. n. 216 del 2003, attuativo della dir. 2000/78/CE: "[a]l fine di garantire il rispetto del principio della parità di trattamento delle persone con disabilità, i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad adottare accomodamenti ragionevoli, come definiti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, nei luoghi di lavoro, per garantire alle persone con disabilità la piena eguaglianza con gli altri lavoratori. I datori di lavoro pubblici devono provvedere all'attuazione del presente comma senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente".



Innanzitutto, infatti, il richiamo all'art. 2 Cost., quale fondamento normativo della *reasonable accommodation* nel nostro ordinamento, si candida a costituire un sicuro appiglio assiologico per un auspicabile intervento legislativo che estenda l'ambito di applicazione dello strumento anche al fattore religioso.

In secondo luogo, alla sentenza sopracitata ha fatto presto seguito il noto intervento delle Sezioni Unite in materia di esposizione di simboli religiosi nelle aule scolastiche pubbliche, che ha voluto impiegare per la prima volta l'accomodamento ragionevole in ambito ecclesiasticistico¹¹².

Tuttavia, proprio la soluzione disegnata dalla Corte in quest'ultima occasione rende necessarie alcune precisazioni.

Invero, pur volendo qualificare l'art. 2 Cost. quale fattispecie aperta, espressione del più generale principio di solidarietà, non sembra possibile farne discendere, in assenza di una positivizzazione per il tramite dello strumento normativo, un generale obbligo di ricerca di una mediazione laica e solidale¹¹³ (non necessariamente nelle forme dell'accomodamento ragionevole che, anzi, si presta meglio a rapporti di natura sinallagmatica)¹¹⁴.

¹¹² Cfr. Cass. civ., sez. un., sent. 9 settembre 2021, n. 24414. Tra i primi ad avere commentato la pronuncia, vedi **N. COLAIANNI**, *Dal "crocifisso di Stato" al "crocifisso di classe" (nota a margine di Cass., SS. UU., 9 settembre 2021, n. 24414)*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 17 del 2021, p. 17 ss., e **M. TOSCANO**, *Il crocifisso 'accomodato'. Considerazioni a prima lettura di Corte cass., Sezioni Unite civili, n. 24414 del 2021, ivi*, n. 18 del 2021, p. 45 ss. Il carattere innovativo della soluzione giurisprudenziale è stato, tuttavia, oggetto di numerose riflessioni in dottrina; tra queste ci si limita qui a segnalare **P. CAVANA**, *Le Sezioni Unite della Cassazione sul crocifisso a scuola: alla ricerca di un difficile equilibrio tra pulsioni laiciste e giurisprudenza europea*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 19 del 2021, p. 1 ss.; **F. ALICINO**, *Il crocifisso nelle aule scolastiche alla luce di Sezioni Unite 24414/2021. I risvolti pratici della libertà*, in *Diritti comparati*, Rivista online (<https://www.diritticomparati.it>), 11 novembre 2021; **A. LICASTRO**, *Crocifisso "per scelta". Dall'obbligatorietà alla facoltatività dell'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche (in margine a Cass. civ., sez. un., ord. 9 settembre 2021, n. 24414)*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 21 del 2021, p. 17 ss.; **S. PRISCO**, *La laicità come apertura al dialogo critico nel rispetto delle identità culturali (riflessioni a partire da Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, n. 24414 del 2021)*, *ivi*, p. 53 ss.; **M. VENTURA**, *Il crocifisso dallo Stato-istituzione allo Stato-comunità*, in *Quad. cost.*, n. 4 del 2021, p. 954 ss.; **G. PAVESI**, *Simboli religiosi e accomodamento ragionevole 'all'italiana' nella recente giurisprudenza di legittimità*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 6 del 2022, p. 1 ss.; **J. PASQUALI CERIOLI**, *La mediazione laica sul crocifisso a scuola nel diritto vivente: da simbolo pubblico "del potere" a simbolo partecipato "della coscienza"*, in *Dir. fam e pers.*, n. 1 del 2022, p. 10 ss.

¹¹³ Sulle tre tesi che si contendono il campo in tema di rapporto tra doveri di solidarietà e obblighi di legge, vedi **L. VIOLINI**, *I doveri*, cit., p. 528 ss.

¹¹⁴ Del resto, a volere richiamare l'insegnamento di **S. ROMANO**, voce *Doveri*,



Le numerose questioni, anzitutto pratiche¹¹⁵, lasciate aperte dall'ultimo intervento delle Sezioni Unite rischiano infatti di fornire il pretesto per ulteriori conflitti, laddove all'appello alla responsabilità solidale dei singoli, o al più delle formazioni sociali in cui si svolge la loro personalità, corrisponda ancora una volta l'irresponsabilità della politica, chiamata anch'essa, in forza della rispondenza lessicale tra l'art. 2 e l'art. 3, secondo comma, Cost., alla "mediazione, orientata verso la promozione e l'emancipazione umana, del rapporto di tensione tra libertà ed eguaglianza"¹¹⁶.

obblighi, in **ID.**, *Frammenti di un dizionario giuridico*, Giuffrè, Milano, 1947, p. 91 ss., le previsioni in materia di accomodamento ragionevole prescrivono un obbligo che, come tale, concorre a costituire uno dei termini del rapporto giuridico, cui normalmente corrisponde un diritto soggettivo. All'opposto, i doveri (di solidarietà) esorbitano dai confini del sinallagma, affrancandosi da canoni di reciprocità.

¹¹⁵ Si pensi, ad esempio, alla questione, rilevante sotto il profilo degli oneri economici, dell'acquisito dei simboli eventualmente richiesti dalla comunità scolastica, nonché alla problematica (non del tutto risolta) relativa all'attribuzione del ruolo di mediatore.

¹¹⁶ Così, **F. POLACCHINI**, *Doveri*, cit., p. 34 ss. Similmente, **E. ROSSI**, *Art. 2*, in R. BIFULCO, A. CELOTTO e M. OLIVETTI (a cura di), *Commentario alla Costituzione. Artt. 1-54*, Utet, Torino, 2006, p. 38 ss., specialmente p. 64, rileva come la tutela dei diritti, la garanzia del pluralismo e l'affermazione del principio di solidarietà esigano, accanto all'impegno dei cittadini e delle loro forme organizzative, *politiche pubbliche* (enfasi aggiunta).